



COMUNE DI NURAMINIS

Provincia Sud Sardegna

BANDO PUBBLICO

Legge Regionale n. 18/2016

Reddito di Inclusione Sociale R.e.i.s. - Agiudu Torrau

Annualità 2018

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna

- Con la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 rubricata "Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito d'inclusione sociale - Agiudu Torrau", ai sensi dell'art. 33, è stato istituito il Reddito d'Inclusione sociale (R.E.I.S.);
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19/06/2018 ha approvato in via definitiva le Linee guida per il triennio il 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"";
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 03/07/2018 rubricata "Approvazione dei criteri per la disciplina del Reddito di inclusione sociale "Agiudu Torrau" di cui alla Legge regionale n.18/2016- Fondo regionale triennio 2018/2020" con la quale viene data attuazione al "Reddito di inclusione sociale" e si approvano le modalità di approvazione del Bando di selezione dei beneficiari;
- Con il Regolamento Reis 2018, in via di approvazione, verranno definiti da parte del Consiglio Comunale i criteri oggettivi per la definizione sia della quantificazione del beneficio economico da riconoscere ai destinatari del REIS nell'ambito dei *range* stabiliti dalla Regione Sardegna, sia della durata dell'erogazione che non può comunque essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi e che prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva, nonché i criteri oggettivi per la definizione della durata dell'erogazione a favore di ciascun nucleo familiare destinatario dell'integrazione REIS – REI che non può comunque essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi, secondo gli importi forfettari determinati dalla Regione Sardegna;

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 – SOCIALE

In esecuzione della D.G.R. n. 31/16 del 19 giugno 2018

EMANA

Il seguente bando che disciplina le modalità ed i criteri di accesso al Programma Regionale denominato "Reddito di inclusione sociale R.e.i.s. – Agiudu Torrau, annualità 2018.

ART. 1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il R.e.i.s – Reddito di inclusione sociale – prevede la concessione di un sussidio economico mensile che, salvo i casi eccezionali definiti dalla Regione, è condizionato allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato finalizzato al superamento della condizione di povertà del nucleo familiare.

Il sussidio Reis è una misura integrativa e complementare alla misura nazionale del Rei “Reddito d’Inclusione”, introdotta dal Decreto Legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 recante le “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, sostitutiva della precedente misura nazionale SIA “Sostegno Inclusione Attiva” introdotta dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, aggiornato con Decreto ministeriale del 16 marzo 2017 e ss.mm.ii.

Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016 gli interventi nazionali ed europei inerenti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

A. REQUISITI GENERALI

Almeno un componente della famiglia deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni) al momento della presentazione della domanda;

B. REQUISITI ECONOMICI

Il nucleo familiare che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 € mensili, elevati a 900 € mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non percepisca la NASpl o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

ART. 3 – PRIORITÀ PER L'ACCESSO AL BENEFICIO

Di seguito sono definite le soglie ISEE e le priorità d'accesso alla misura, secondo quanto stabilito dalla Regione Autonoma della Sardegna:

PRIORITÀ 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando.

A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri applicativi stabiliti dalla Regione Sardegna e indicati nel presente Bando.

Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.

I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del presente Bando non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nella graduatoria comunale di accesso al REIS.

L'ordine di precedenza all'interno della stessa priorità verrà definito nel seguente modo:

- a) nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 inseriti d'ufficio nella graduatoria comunale di accesso al REIS, secondo l'ordine di riconoscimento della misura nazionale;
- b) nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando secondo:
 - il valore ISEE dal più basso al più alto;
 - nel caso di ulteriore parità, secondo il numero di acquisizione dell'istanza REIS all'ufficio protocollo comunale.

PRIORITÀ 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando e tutti quelli con **ISEE fino ad € 3.000,00**, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- b) famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- c) famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- d) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- e) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

L'ordine di precedenza all'interno della stessa categoria verrà definito nel seguente modo:

- secondo il valore ISEE dal più basso al più alto;
- nel caso di ulteriore parità, secondo il numero di acquisizione dell'istanza REIS all'ufficio protocollo comunale.

PRIORITÀ 3

Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando e tutti quelli con **ISEE fino ad € 6.000,00** secondo le medesime categorie della priorità 2.

L'ordine di precedenza all'interno della stessa categoria verrà definito nel seguente modo:

- secondo il valore ISEE dal più basso al più alto;
- nel caso di ulteriore parità, secondo il numero di acquisizione dell'istanza REIS all'ufficio protocollo comunale.

PRIORITÀ 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con **ISEE da € 6.000,00 ad € 9.000,00**.

L'ordine di precedenza all'interno della stessa priorità verrà definito nel seguente modo:

- secondo il valore ISEE dal più basso al più alto;
- nel caso di ulteriore parità, secondo il numero di acquisizione dell'istanza REIS all'ufficio protocollo comunale.

PRIORITÀ 5

Nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza del presente Avviso, con **ISEE fino ad € 9.000,00** e che abbiano anche ISRE non superiore ad € 3.000,00 e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

I nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza del presente Bando devono presentare domanda secondo le modalità indicate nel successivo art. 7.

L'ordine di precedenza all'interno della stessa priorità verrà definito nel seguente modo:

- secondo il valore ISEE dal più basso al più alto;
- nel caso di ulteriore parità, secondo il numero di acquisizione dell'istanza REIS all'ufficio protocollo comunale.

REQUISITI ACCESSO CARTA REI

Si ricorda che a partire dalle domande presentate dal 1° giugno per usufruire del sostegno previsto della misura nazionale Rel è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ISEE inferiore o uguale a 6.000 euro;
- ISRE ai fini Rel inferiore o uguale a 3.000 euro;
- Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione inferiore o uguale a 20.000 euro;
- Un valore del patrimonio mobiliare, non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8.000 per due persone e a 6.000 euro per la persona singola);
- essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare ovvero cittadino straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo e residente in Italia da almeno 2 anni.

Art. 4 – AMMONTARE E DURATA DEL BENEFICIO ECONOMICO MENSILE

A. BENEFICIARI DEL SOLO REIS

L'entità del sussidio economico mensile REIS per coloro che, alla data di scadenza del presente bando, non beneficiano della misura nazionale REI è ricompreso in un *range* minimo e massimo che varia in relazione alla composizione del nucleo familiare.

L'importo del contributo mensile REIS è stabilito entro i seguenti *range* :

Numero componenti	Range sussidio economico mensile	Durata dell'erogazione
1	200-299 euro	Da 6 a 9 mesi
2	300-399 euro	Da 6 a 9 mesi
3	400-499 euro	Da 6 a 9 mesi
4 e più	500-540 euro	Da 6 a 9 mesi

Il Comune di Nuraminis definirà con proprio Regolamento i criteri oggettivi per la definizione sia della quantificazione del beneficio economico da riconoscere ai destinatari del REIS nell'ambito dei *range* sopra indicati, sia della durata dell'erogazione che non può comunque essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi e che prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva.

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto rimarrà invariata per la durata del progetto salvo i casi di accoglimento successivo di istanza REI (in questo caso si passerà dal contributo pieno al contributo forfettario di cui al punto B).

La Regione Sardegna specifica che i sussidi economici Reis non devono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo e non sono erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche; tuttavia, il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere beneficiario del contributo economico Reis, il quale sarà gestito da un familiare o da un responsabile che lo

affianchi nel percorso. **L'accertamento dell'utilizzo dei sussidi economici per consumi patologici di cui sopra comporta l'immediata revoca del beneficio.**

B. BENEFICIARI DELL'INTEGRAZIONE REIS – REI/SIA

Ai nuclei familiari beneficiari del REI o SIA (misura nazionale) alla data di scadenza del presente bando viene riconosciuto un sussidio economico REIS pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS (si veda il punto A) del presente articolo), in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano.

L'importo e la durata dell'integrazione economica mensile REIS per i beneficiari del REI o SIA è così stabilita:

Numero componenti	Integrazione mensile	Durata dell'erogazione
1	60 euro	Da 6 a 9 mesi
2	90 euro	Da 6 a 9 mesi
3	120 euro	Da 6 a 9 mesi
4 e più	150 euro	Da 6 a 9 mesi

Il Comune di Nuraminis definirà con proprio Regolamento i criteri oggettivi per la definizione della durata dell'erogazione a favore di ciascun nucleo familiare destinatario che non può comunque essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi e che prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2017 che disciplina il REI, può verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018, siano anche beneficiari REI. In queste circostanze il **REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria di cui sopra.**

Tale disposizione si applica anche ai beneficiari REIS a valere sulle risorse 2016/2017 che durante il 2018 ottengano anche il beneficio REI.

ART. 5 PROGETTI PERSONALIZZATI

Per accedere al beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire al progetto personalizzato di inclusione attiva. Il richiedente prende atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 18/2016 e delle Linee Guida per il triennio 2018-2010, il nucleo familiare percettore del reddito di inclusione sociale, dovrà impegnarsi a rispettare il progetto personalizzato sottoscritto in collaborazione con il servizio sociale, il PLUS e l'Aspal comprendente le seguenti attività:

- f) svolgimento del servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, secondo il principio di rotazione tra i membri dello stesso nucleo, laddove le circostanze lo rendessero necessario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio da parte degli altri membri del nucleo familiare;
- g) garantire, in presenza di figli minori che frequentino, fino al compimento dei 18 anni, la scuola o comunque adempiono al dovere di istruzione-formazione;
- h) partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- i) prosecuzione degli studi interrotti o avvio di nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età da parte

di persone adulte;

- j) partecipazione a laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo;
- k) partecipazione ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione programmate dal servizio sociale in collaborazione con l'ASPAL ed esplicitate nei piani personalizzati di superamento della condizione di povertà;

È consapevole che:

- l) il contributo economico non verrà erogato a persone del nucleo familiare affette da dipendenze patologiche; tuttavia, il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo potrà beneficiare del contributo economico erogato con il programma REIS che verrà gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso come la figura dell'amministratore di sostegno (qualora fosse necessario si impegna a comunicare il nominativo del responsabile all'atto di sottoscrizione del progetto personalizzato);
- m) l'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici REIS al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.
- n) non potrà utilizzare il sussidio economico per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo;
- o) non potrà rifiutare, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, ai sensi dell'art. 9 commi 6, 7 e 8 della L.R. 18/2016.

La durata dei Progetti non è vincolata a quella dell'erogazione del contributo economico che può variare da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 9 mesi.

La mancata adesione agli impegni previsti dal progetto personalizzato determina la decadenza dal beneficio del REIS.

Si precisa che i nuclei familiari beneficiari del solo REIS o del REIS ad integrazione del REI o SIA non potranno ricevere nello stesso periodo di fruizione contributi economici comunali.

ART. 6 DEROGHE AL VINCOLO DEL PIANO PERSONALIZZATO

I seguenti beneficiari del REIS non hanno il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

ART. 7 TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I nuclei familiari già ammessi al REI dal 1° gennaio 2018, nonché i percettori della misura nazionale SIA, alla data di pubblicazione del presente Bando non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale REIS poichè verranno inseriti d'ufficio nella graduatoria comunale di accesso al REIS, nella Priorità 1 e secondo le date di riconoscimento della misura nazionale.

I nuclei familiari che presentano i requisiti della misura nazionale REI sono chiamati a **presentare** presso il protocollo del Comune di Nuraminis **la domanda REI**. In caso di accoglimento della domanda REI verranno inseriti nella Priorità 1 della graduatoria comunale e percepiranno un contributo economico forfettario, nella misura definita nella tabella al punto B) dell'art. 4 del presente Bando per il numero di mesi che verrà successivamente definito dal Regolamento del Consiglio Comunale. In caso di mancato accoglimento dell'istanza REI, verranno inseriti nelle Priorità 2, 3 o 5.

Per i nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza del presente Bando, la domanda di partecipazione al REIS potrà essere presentata esclusivamente con il modulo predisposto dall'Ente, a partire **dal 5 Luglio 2018** e fino **al 6 Agosto alle ore 13.00**, e dovrà essere **consegnata a mano** all'**Ufficio Protocollo** del Comune di Nuraminis (Piano superiore) il lunedì e il venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00; il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30. Non saranno ammesse altre modalità di trasmissione.

La documentazione presentata all'Ufficio protocollo in data successiva alla scadenza dei termini sarà ammessa ai fini del soccorso istruttorio per il solo perfezionamento della domanda presentata entro il termine di scadenza, e comunque entro e non oltre il 13 Agosto alle ore 13.00.

La domanda, debitamente sottoscritta e compilata in tutte le sue parti, dovrà essere comprendere la seguente documentazione:

- 1) Copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- 2) Copia dell'attestazione ISEE di cui al D.P.C.M n° 159 del 05/12/2013 in corso di validità (scadenza al 15.01.2019) completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità (qualora il beneficiario abbia presentato la documentazione ISEE per l'istanza ad altro progetto, dovrà comunque presentarla anche per tale richiesta).

La domanda potrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare e farà fede la data di arrivo al protocollo.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine previsto.

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata.

Si raccomanda, al fine di ricevere un supporto nella verifica della completezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati), di far visionare l'istanza completa prima di presentarla all'ufficio protocollo al responsabile del procedimento presso gli uffici di Servizio Sociale.

Il modulo di domanda è scaricabile dall'home page del sito del Comune di Nuraminis ed è reperibile all'ingresso dell'Ente o presso l'ufficio di Servizio Sociale durante l'apertura al pubblico:

- lunedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00;
- martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

ART. 8 GRADUATORIA E PROCEDIMENTO

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del bando e verranno desunti ai fini della ammissione e della formazione della graduatoria esclusivamente dalle dichiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai candidati: l'ufficio procederà alla verifica anche a campione delle dichiarazioni medesime e qualora si accertasse una incongruità il candidato non verrà ammesso.

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità meglio espresse all'art. 3 del presente bando e ne verrà data notizia sul sito del Comune di Nuraminis, mediante pubblicazione degli elenchi dei

beneficiari e degli esclusi. In tutela della privacy, l'elenco pubblicato avrà come riferimento il numero del protocollo dell'istanza. La graduatoria provvisoria resterà in pubblicazione per n° 15 giorni tempo in cui, si potrà chiedere l'accesso alla propria pratica.

Trascorsi i 15 giorni, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il nucleo familiare ammesso al beneficio verrà poi convocato separatamente dal servizio sociale per stilare un progetto personalizzato.

ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficio economico verrà erogato mensilmente e solo dopo aver verificato che il progetto sia stato rispettato da tutti i componenti del nucleo familiare così come previsto dallo stesso. Qualora non vengano rispettate le clausole previste, si procederà al congelamento del contributo o si scalerà lo stesso fino alla sua revoca.

Il beneficiario inoltre è obbligato a comunicare ogni variazione che avvenga nella composizione del nucleo o a livello reddituale.

Il beneficio non verrà erogato a soggetti affetti da dipendenze patologiche, alcol dipendenti o tossicodipendenti, e verrà erogato ad un suo familiare o responsabile.

Il beneficio sarà comunque rapportato alle risorse disponibili del Comune riconosciute dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Non può beneficiare del contributo REIS Annualità 2018 chi riceve nello stesso momento il contributo REIS Annualità 2016-2017. Il richiedente può comunque presentare richiesta di istanza ma lo stesso riconoscimento del beneficio verrà concesso solo dopo aver terminato il progetto REIS Annualità 2016-2017 in corso.

Si precisa inoltre, che ai sensi del punto 6) delle Linee Guida Regionali per il triennio 2018-2020, il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte. Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

ART. 10 REVOCA DEL BENEFICIO

Si procederà con la **revoca del beneficio** quando:

1. si ometta di informare il servizio sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione familiare ed economica e lavorativa;
2. si interrompa senza giustificato motivo il progetto personalizzato;
3. si attuino dei comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
4. si faccia un uso distorto del contributo;

ART. 11 VERIFICHE

L'ente provvederà ad effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dai beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti e Uffici.

Qualora dai controlli emergano dichiarazioni mendaci, i componenti dell'ufficio comunale provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie per il loro recupero.

ART. 12 RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso nei termini di legge (10 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento).

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

(ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati)

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali" e del Regolamento Europeo n. 679/2016, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto ed avverrà presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nuraminis, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche avvalendosi dell'ausilio di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli "sensibili", è obbligatorio per l'istruttoria della pratica di che trattasi. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ed agli artt. 16 e 17 del Regolamento Ue n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Nuraminis.

ART. 14 RINVIO

Per quanto concerne tutto ciò non espressamente previsto dal presente Bando, si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 26/05/2016 e dalla Legge Regionale n. 18 del 2016 e dalle successive delibere di Giunta Regionale e comunicazioni collegate al presente Bando.

ART. 15 INFORMAZIONI

Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali nella persona della Dott.ssa Annabel Corda.

Orari di apertura al pubblico:

- Lunedì e Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
- Martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Telefono: 070 7058022 interno 403.

E-mail: servsociali@comune.nuraminis.ca.it.

Nuraminis, 5 luglio 2018

Il Responsabile del procedimento
f.to A.s. D.ssa Annabel Corda